



*Istituto Comprensivo Statale*  
**“ Genova - Quarto ”**

Presidenza e segreteria: via C.A. Vecchi 11 - 16148 Genova  
☎ 010394763 - ☎ 0103748642 - email: [geic859005@istruzione.it](mailto:geic859005@istruzione.it)  
GEIC859005 - c.f.: 95160160107

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI**

### **Art. 1 - Fonti**

Il presente regolamento è stato steso secondo le indicazioni contenute nel D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (*“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*) modificato ed integrato dal D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235 (*“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*), nel seguito Statuto.

Tiene in conto quanto previsto dalla recente Circolare prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 nonché dal Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137.

### **Art. 2 - La comunità scolastica**

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione delle identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

### **Art. 3 - Diritti degli studenti**

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole ed accogliente alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e il recupero della dispersione scolastica;
- c) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- d) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- e) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

#### Art. 4 - Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e impegnandosi con regolarità nello studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono le responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### Art. 5 - Mancanze disciplinari

I comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 4 e al Patto di corresponsabilità configurano mancanze disciplinari, secondo l'articolato seguente.

1. Comportamenti scorretti nei confronti degli altri e della comunità scolastica
  - a) Disturbo delle attività didattiche
  - b) Comportamenti pericolosi per sé e per gli altri
  - c) Sottrazione e/o danneggiamento di materiali o di oggetti personali. Accertata sottrazione di materiale didattico
  - d) Mancanza di rispetto, insulti o minacce verbali.
  - e) Discriminazioni di varia natura: insulti, minacce, ricatti (bullismo)
  - f) Aggressione fisica con lesioni personali nei confronti di compagni e adulti
  - g) Uso del telefono cellulare o di altri apparecchi elettronici (iPod, tablet ecc.) per attività non attinenti alla didattica
  - h) Riprese e pubblicazione non autorizzata di immagini, foto o filmati riguardanti l'ambito scolastico;
2. Norme di sicurezza - Danneggiamenti alle strutture e alle attrezzature
  - a) Mancata osservanza delle disposizioni sull'entrata e l'uscita, sullo svolgimento della ricreazione, sugli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico;
  - b) Danneggiamento e deturpamento dell'ambiente scolastico (arredi, materiali, strutture);
  - c) Atti di vandalismo
3. Mancanze rispetto ai propri doveri scolastici
  - a) Assenze e/o ritardi frequenti e/o strategici senza giustificazione
  - b) Falsificazione di firme su giustificazioni, su valutazioni ecc.
  - c) Abbigliamento poco consoni all'ambiente scolastico
  - d) Scarsa osservanza delle consegne, mancanza del materiale, restituzione delle verifiche in ritardo, ecc.
  - e) Ripetuta mancata esecuzione di compiti
  - f) Avvisi di uscita non firmati o dimenticati a casa.

In caso di mancanza disciplinari, gli organi di cui all'art. 7 valutano l'opportunità di irrogare le sanzioni di cui al successivo art. 6, operando secondo quanto dettagliatamente descritto nell'allegato al presente regolamento ("Sanzioni disciplinari: sequenze operative e titolari dei provvedimenti").

Nel caso in cui la mancanza disciplinare si possa configurare come violazione del vigente Codice Penale e nel caso ricada tra le fattispecie perseguibili d'ufficio, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di denuncia del fatto all'autorità giudiziaria.

#### Art. 6 - Sanzioni

Le sanzioni disciplinari si ispirano al principio della gradualità relativamente alla gravità della mancanza e all'eventuale reiterarsi della stessa secondo il seguente articolato:

- a) Richiamo verbale;
- b) Richiamo scritto sul diario personale e, eventualmente, compito da svolgere in classe o a casa;
- c) Annotazione scritta sul registro di classe, riportata dal docente anche sul diario;
- d) Ammonizione del Dirigente scolastico
- e) Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
- f) Allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;
- g) Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;

Con riferimento alle mancanze di cui all'art. 5:

- per le lett. 1.c, 2.b e 2.c lo studente è tenuto a ripagare il danno o a ripulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante le ricreazione.
- per le altre fattispecie di particolare gravità, il provvedimento disciplinare potrà riunire in unica soluzione le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c), sia per informare tempestivamente la famiglia, sia per dare adeguata rilevanza alla mancanza.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica di cui alle lettere e) o f), disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, può eventualmente precludere la partecipazione ad uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione.

La non ammissione allo scrutinio finale o all'esame conclusivo del ciclo scatta automaticamente in conseguenza di un voto di comportamento inferiore al sei.

A discrezione del Consiglio di classe, sentito il parere dei genitori, sarà possibile commutare un provvedimento disciplinare in un'attività pratica volta al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica

#### Art. 7 - Organi competenti ad infliggere la sanzione

- a) Il singolo docente irroga le sanzioni di cui all'art. 6 dalla lett. a) alla lett. c).
- b) il Dirigente Scolastico irroga le sanzioni di cui all'art. 6 lett. d).
- c) Il Consiglio di Classe irroga la sanzione di cui all'art. 6 lett. e).
- d) Il Consiglio d'Istituto irroga le sanzioni di cui all'art. 6 lett. f) e g).

#### Art. 8 - Procedimento disciplinare

Delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 6, punti c) e d) il docente o il Dirigente scolastico, rispettivamente, daranno tempestiva informazione ai genitori tramite il diario.

Le sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica saranno irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

1. contestazione del fatto da parte del docente, per iscritto;
2. preavviso di inizio del procedimento disciplinare, per iscritto;
3. esercizio del diritto di difesa da parte dello studente che potrà, a richiesta, esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto al Dirigente scolastico, anche alla presenza dei propri genitori;
4. definizione della sanzione disciplinare da parte dell'organo competente;

5. comunicazione della decisione alla famiglia, per iscritto.

Se la sanzione disciplinare prevede l'allontanamento dalle lezioni per un periodo inferiore a 6 giorni, il preavviso di inizio del procedimento potrà essere dato al genitore verbalmente, mediante telefonata, eventualmente in forma di fonogramma.

Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.

Art. 9 - Organo di Garanzia e impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

Dell'Organo di garanzia fanno parte (art. 5, comma 1 dello Statuto):

- un docente di scuola secondaria di I grado e due genitori designati dal Consiglio di Istituto;
- il Dirigente scolastico, che lo presiede

Per entrambe le componenti si prevede un pari numero di supplenti per i casi di incompatibilità che si ravvisano nelle seguenti situazioni:

- docente direttamente coinvolto nella contestazione della mancanza
- docente coinvolto nella decisione della sanzione
- docente coinvolto in quanto parte offesa
- genitore o parente dell'alunno destinatario della sanzione
- genitore di alunno della stessa classe
- genitore coinvolto in quanto parte offesa

L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e dura in carica tre anni, fatte salve le eventuali surroghe che si rendessero necessarie per la decadenza dei membri.

L'organo di garanzia decaduto rimane comunque in carica fino alla definizione della nuova composizione.

L'Organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

La sanzione disciplinare diviene comunque atto definitivo al termine della procedura di garanzia di cui al presente articolo ed è impugnabile con ricorso al T.A.R. o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 o di 120 giorni.

Allegati:

Tabella Mancanze/Sanzioni

Patto di corresponsabilità

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 5 luglio 2016 con delibera n. 1516.17